



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 736

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Linee guida per la sperimentazione di modelli gestionali innovativi comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree dell'integrazione socio sanitaria (articolo 23 bis legge provinciale sulla tutela della salute 2010). Disposizioni di coordinamento, per garantire la continuità del servizio nel caso di modelli gestionali innovativi già inseriti in via stabile dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari tra i propri strumenti organizzativi.

Il giorno **27 Aprile 2018** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il comma 1 dell'articolo 23 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "*Tutela della salute in provincia di Trento*" prevede che la Provincia, al fine di assicurare a livello locale l'attuazione degli interventi di integrazione socio-sanitaria e la riqualificazione dei relativi servizi sotto il profilo della loro adeguatezza ai complessi bisogni emergenti promuova, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 21, comma 4, della medesima norma, progetti di sperimentazione finalizzati all'adozione di innovativi modelli gestionali comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree cui all'articolo 21, comma 1 e, quindi, nelle aree materno-infantile, degli anziani, della disabilità, della salute mentale e delle dipendenze.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede invece che, per i fini di cui al comma 1, la Provincia adotti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 3, infine, riprendendo anche quanto previsto dal citato articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce che il programma di sperimentazione debba evidenziare, dandone adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria e di coerenza con le previsioni del programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

Dando attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 23 bis, si propone quindi, con il presente provvedimento, l'approvazione delle "Linee guida per la sperimentazione di modelli gestionali innovativi", contenute nell'allegato n.1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il citato allegato contiene anche disposizioni di coordinamento, per garantire la continuità del servizio nel caso di modelli gestionali innovativi già inseriti in via stabile dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tra i propri strumenti organizzativi.

In data 17 aprile 2018 è stato acquisito il parere favorevole della Commissione permanente del Consiglio provinciale in ordine ai contenuti della presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;
visti gli atti e le norme in premessa riportate;
vista la legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
su proposta dell'Assessore alla salute e politiche sociali;
acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali innovativi di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il citato allegato n. 1 contiene anche disposizioni di coordinamento, per garantire la continuità del servizio nel caso di modelli gestionali innovativi già inseriti in via stabile, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tra i propri strumenti organizzativi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale.

Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**ALLEGATO 1)
LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI GESTIONALI
INNOVATIVI
COMPORTANTI FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI VOLTI ALL'EROGAZIONE CONGIUNTA DI PRESTAZIONI SANITARIE E
DI AZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE NELLE AREE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA
(Articolo 23 bis legge provinciale sulla tutela della salute 2010).**

PREMESSA

Le presenti linee guida stabiliscono i criteri e le modalità di attivazione delle sperimentazioni dei modelli gestionali innovativi previsti dall'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Detto articolo prevede quanto segue:

Art. 23 bis

Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi

1. Al fine di assicurare a livello locale l'attuazione degli interventi di integrazione socio-sanitaria e la riqualificazione dei relativi servizi sotto il profilo della loro adeguatezza ai complessi bisogni emergenti, la Provincia promuove, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 21, comma 4, progetti di sperimentazione finalizzati all'adozione di innovativi modelli gestionali comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Il programma di sperimentazione evidenzia, dandone adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria e di coerenza con le previsioni del programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

Di seguito, detti modelli verranno denominati “*modelli gestionali innovativi*” o “*sperimentazioni gestionali*”.

E' opportuno che la Provincia promuova dette sperimentazioni, proprio per assicurare a livello locale l'attuazione degli interventi di integrazione socio-sanitaria e la riqualificazione dei relativi servizi sotto il profilo della loro adeguatezza ai complessi bisogni emergenti.

La società, infatti, è in continua evoluzione e, conseguentemente, lo sono anche i bisogni dei cittadini. Il sistema di welfare, inteso in senso lato, deve pertanto essere in grado di intercettare in tempi brevi i nuovi bisogni emergenti ed organizzarsi velocemente, al fine di rispondere in modo adeguato, appropriato ed efficace agli stessi.

1) CARATTERISTICHE DEI MODELLI GESTIONALI INNOVATIVI.

Potranno essere considerati modelli gestionali innovativi i progetti di gestione di servizi socio sanitari che dimostreranno il possesso delle seguenti caratteristiche:

1.1.) Innovatività e sperimentaltà:

Il progetto dovrà avere carattere *innovativo* rispetto al quadro dei servizi in essere.

Per innovativo si intende un progetto che si prefigga almeno uno dei seguenti obiettivi:

- soddisfare *nuovi bisogni meritevoli di tutela pubblica*, ossia bisogni di soggetti appartenenti alle aree socio sanitarie che fino a quel momento non avevano trovato risposte istituzionali ma che la Provincia ritenga, appunto, meritevoli di tutela all'interno del perimetro di intervento del Servizio sanitario provinciale;
- individuare *modalità organizzative di gestione dei servizi più flessibili*, in modo tale da meglio permettere agli utenti di effettuare un percorso verso la propria autonomia;
- *ricomporre in un unico quadro erogativo* esigenze finora considerate in maniera frammentata da servizi diversi o da soggetti diversi;
- catalizzare / valorizzare meglio le risorse del *volontariato* e della *comunità locale*.

Si cita, a mero titolo d'esempio, progetti che si propongano di integrare e creare lo spazio, il tempo e le opportunità per anziani e bambini di entrare in contatto gli uni con gli altri e di condividere esperienze nella quotidianità, oppure l'attivazione di un servizio di assistenza notturna temporanea in RSA, per dare sollievo al lavoro di cura dei *caregivers*.

Proprio per il loro carattere innovativo, i progetti non potranno che avere natura *sperimentale*:

- avranno durata massima di *tre anni*, eventualmente prolungabile, motivatamente, di ulteriori *due*;
- dovranno essere valutati mediante specifici indicatori definiti *ex ante*;
- in caso di valutazione positiva, potranno divenire attività ordinaria del Servizio sanitario provinciale.

1.2.) Erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale:

I progetti dovranno riguardare l'erogazione *congiunta, contestuale e non scindibile* di prestazioni sanitarie e di protezione sociale, all'interno di piani assistenziali personalizzati/individualizzati, rivolti a persone appartenenti alle seguenti *aree: materno infantile / degli anziani / della disabilità / della salute mentale / delle dipendenze*.

Nel progetto presentato alla Provincia e nella convenzione che verrà stipulata tra Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito "APSS") e soggetto gestore, dovranno essere analiticamente individuati *le risorse professionali, sia sanitarie che assistenziali*, appartenenti all'organizzazione del soggetto proponente.

1.3.) Gestione congiunta delle risorse del soggetto proponente e delle risorse istituzionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

Il progetto dovrà prevedere che i servizi siano erogati da *équipes* formate, congiuntamente, da operatori appartenenti all'organizzazione del soggetto proponente e da operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel progetto presentato alla Provincia e nella convenzione che verrà stipulata tra Azienda provinciale per i servizi sanitari e soggetto gestore, dovranno essere esplicitati i meccanismi,

formalizzati e non episodici, per il coordinamento/integrazione/sinergia tra detti soggetti e per l'unitarietà delle attività.

1.4.) Convenienza economica e miglioramento della qualità dell'assistenza:

I progetti dovranno analiticamente evidenziare una *convenienza economica*, da intendersi qui come risparmio complessivo netto di risorse economiche per il Servizio sanitario provinciale, senza riduzione del livello qualitativo dell'offerta. In alternativa oppure in aggiunta, dovranno dimostrare il *miglioramento della qualità dell'assistenza*, a parità di impegno economico per la committenza pubblica.

Il miglioramento della *qualità dell'assistenza* dovrà essere dimostrato secondo una logica *patient oriented*, ossia partendo dal punto di vista dei fruitori del servizio.

Dovrà dunque essere declinato in termini di:

- *ricomposizione* dei servizi / riduzione del grado di *frammentazione* degli stessi;
- miglioramento degli esiti, in termini di *empowerment* / rafforzamento delle *capacità*, delle *risorse* e delle *autonomie* dei soggetti presi in carico;
- creazione/potenziamento delle *reti parentali, amicali e comunitarie*;
- creazione di migliori opportunità di *reinserimento sociale*;
- riduzione dello *stigma* / della percezione sociale negativa;
- *flessibilità* della risposta assistenziale al mutare dei bisogni nel tempo.

1.5.) Coerenza con la programmazione sanitaria e socio sanitaria provinciale:

I progetti dovranno essere coerenti con i principi e con gli obiettivi della programmazione sanitaria e socio sanitaria in vigore al momento della loro presentazione, così come desumibili (attualmente):

- dal *Piano provinciale per la salute*, di cui all'articolo 8 bis della L.P. 13 del 27.07.2007 (“Legge provinciale sulle politiche sociali”);
- dal *Programma sanitario e socio sanitario provinciale*, di cui all'articolo 13 della legge provinciale per la tutela della salute;
- dalle *direttive* in materia di *integrazione socio sanitaria* approvati dalla Giunta provinciale;

La verifica di coerenza sarà effettuata all'interno del processo di valutazione del progetto.

2) PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI MODELLI GESTIONALI INNOVATIVI.

2.1.) Soggetti che potranno presentare progetti di modelli gestionali innovativi:

I progetti potranno essere presentati:

- da una o più APSP - Azienda pubblica di servizi alla persona;
- da una o più cooperativa sociale;
- da una o più Associazione di volontariato;
- da un soggetto, o più soggetti, che stanno erogando, al momento della presentazione della domanda, servizi sanitari e/o socio sanitari attraverso un accordo contrattuale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2.2.) Contenuti dei progetti:

I progetti dovranno, in maniera analitica, evidenziare:

- gli *obiettivi* ed i *risultati* attesi;
- il possesso di tutte le *caratteristiche* elencate al precedente punto 1);
- le modalità di *organizzazione* dei servizi;
- le *risorse professionali, sia sanitarie che assistenziali*, necessarie per l'erogazione dei servizi, distintamente tra quelle appartenenti all'organizzazione del soggetto proponente e quelle dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- gli *indicatori di processo e di esito* necessari per le verifiche successive annuali, nonché le modalità per la loro messa disposizione alla Provincia;
- i previsti *costi annui di gestione (a regime)*;
- le modalità di *finanziamento*.

Dovranno inoltre inserirsi all'interno del quadro dell'offerta dei servizi esistenti nello specifico settore di intervento senza determinare ulteriori frammentazioni del sistema, né sovrapposizioni con servizi già esistenti.

Dovranno pertanto contenere una sezione, nella quale questo aspetto sia certificato dal Direttore dell'integrazione socio sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2.3.) Istruttoria:

I progetti saranno valutati dalla *struttura provinciale competente in materia di integrazione socio sanitaria*, che si avvarrà anche delle valutazioni di merito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e del Comitato/dei Comitati di coordinamento per l'integrazione socio sanitaria interessato / interessati.

La Provincia potrà anche richiedere al soggetto proponente chiarimenti e spiegazioni in merito a quanto presentato.

Ove possibile, sarà verificata anche la compatibilità con i requisiti strutturali ed organizzativi esistenti.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione e l'attivazione della sperimentazione gestionale saranno disposte con provvedimento amministrativo del dirigente provinciale competente per materia.

Nel provvedimento saranno individuate:

- le *caratteristiche principali* del progetto;
- la *data di attivazione* del progetto;
- le modalità di *finanziamento*;
- la *durata* dello stesso (massimo tre anni, eventualmente prorogabili di ulteriori due, se motivatamente richiesto da APSS).

2.4.) Avviso pubblico:

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base del provvedimento della Provincia di cui al precedente punto 2.3.), emanerà un avviso pubblico, nel quale saranno individuati i servizi cui applicare le sperimentazioni gestionali, i

requisiti per la partecipazione e i contenuti della proposta di sperimentazione, ivi inclusi gli aspetti economico - organizzativi.

Nel caso in cui, in esito a detto avviso, pervenissero più proposte, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, attraverso apposito confronto, individuerà il soggetto cui affidare la sperimentazione gestionale.

Nel confronto, l'elemento della convenienza economica non potrà valere per una quota superiore al trenta per cento del totale.

La sperimentazione gestionale potrà essere affidata anche a soggetti privati non accreditati.

2.5.) Convenzione:

Per la regolazione del rapporto, APSS e il soggetto prescelto per la gestione ai sensi del precedente punto 2.4.) stipuleranno una *convenzione*, contenente quanto meno i seguenti elementi minimi:

- finalità e ruolo di APSS e dei soggetti partners;
- responsabilità;
- strumenti di supervisione e coordinamento per uniformare la gestione delle attività;
- aspetti economici;
- aspetti patrimoniali;
- gestione della sicurezza dei dipendenti e dei soggetti esterni all'APSS;
- aspetti relativi alla privacy,
- aspetti assicurativi;
- successiva eventuale partecipazione da parte di altri soggetti;
- decorrenza e durata.

Nella convenzione dovrà inoltre essere esplicitamente previsto il *divieto* di ricorrere a forme contrattuali di *appalto* o *subappalto* nei confronti di *terzi estranei* alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.

L'eventuale *proroga* della convenzione oltre la scadenza originariamente prevista sarà disposta direttamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e comunicata alla Provincia.

2.6.) Valutazioni in itinere e finali dei risultati conseguiti:

Annualmente, l'APSS effettuerà una verifica in merito all'attuazione del progetto, dandone riscontro al competente dirigente provinciale. Nel caso che da detta verifica risulti che la sperimentazione non proceda secondo le previsioni verrà valutata l'opportunità di interromperla.

Entro sei mesi dal termine ultimo della sperimentazione il soggetto gestore presenterà alla Provincia e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari una *relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti*.

Anche sulla base di detta relazione, APSS formulerà alla Provincia un parere sull'opportunità di proseguire o meno l'attività.

Sulla base di detti atti, il dirigente provinciale in materia di integrazione socio sanitaria autorizzerà la messa a regime della sperimentazione ovvero la sua cessazione.

Nel caso di messa a regime della sperimentazione, il soggetto gestore proseguirà nell'attività se avrà ottenuto il *rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitaria e dell'accreditamento istituzionale*.

3) DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Ai sensi del comma 3 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute, *i programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi della precedente normativa e in corso alla data di entrata in vigore del comma citato, proseguono fino all'adozione delle presenti linee guida.*

E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

All'interno dei citati modelli gestionali innovativi sperimentati prima dell'entrata in vigore delle presenti Linee guida ed inseriti in via stabile tra i propri strumenti organizzativi vi è senz'altro il "Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro aree della Socialità (*Fare assieme*), dell'Abitare e del Lavoro" (di seguito "Servizio SAL").

Detto servizio è stato qualificato, fin dalla sua nascita, quale programma di sperimentazione gestionale avviato sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale n. 10 del 1993.

Per garantire la necessaria continuità del servizio, si prevede quindi:

1. che i soggetti già gestori del "Servizio SAL" possano presentare domanda di autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria e di accreditamento istituzionale entro 120 giorni dall'approvazione delle presenti linee guida;
2. che le convenzioni attualmente in essere siano prorogate fino al completamento del procedimento di accreditamento ovvero, nel caso di esito positivo del procedimento medesimo, fino alla stipulazione dell'accordo contrattuale.